

STATUTO dell'ISCOS Marche (Onlus)

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1. Su iniziativa dell'USR CISL Marche - Unione Sindacale Regionale CISL delle Marche, è costituita l'Associazione "ISCOS Marche (Onlus)" - Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo - Marche, (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), di seguito denominata ISCOS Marche. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.
2. L'ISCOS Marche nasce con propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, quale articolazione dell'ISCOS Nazionale, ONG di cooperazione internazionale, di cui alla vigente legislazione in materia.
3. L'ISCOS Marche:
 - non persegue fini di lucro;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo art. 3 e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Quanto indicato nel precedente comma, segue i limiti e le condizioni previste dalla vigente legislazione in materia.

Articolo 2

Sede

1. L'Associazione ha sede in Ancona, in via Dell'Industria, 17/a.
2. Con delibera del Consiglio, l'ISCOS Marche può istituire dei Comitati territoriali su tutto il territorio regionale ed uffici di rappresentanza all'estero.

Articolo 3

Finalità - Attività

1. L'ISCOS Marche persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza, d'istruzione, di formazione, di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, di promozione culturale, di tutela dei diritti civili, e quelle ad esse direttamente connesse.
L'ISCOS Marche opera, in particolare, a favore di collettività estere con iniziative di aiuto umanitario.
2. Attraverso lo svolgimento di dette attività, l'ISCOS Marche intende:
 - a) sviluppare e rafforzare la solidarietà ed i legami tra i popoli, in modo particolare fra persone, associazioni e organizzazioni sindacali italiane e quelle dei Paesi in Sviluppo;
 - b) favorire il progresso economico, sociale, tecnico e culturale delle collettività e dei lavoratori dei Paesi in Sviluppo, in modo particolare attraverso le loro organizzazioni e nei modi con esse concordati;
 - c) formare, istruire, sensibilizzare, coinvolgere i giovani, i lavoratori, gli studenti, gli insegnanti, gli immigrati, e più in generale la società civile italiana nel suo insieme, sulle tematiche relative allo

sviluppo, ai rapporti Nord-Sud, alla globalizzazione, allo scambio culturale tra i popoli, sui valori della solidarietà, del rispetto dei diritti civili, delle libertà fondamentali, della giustizia, dello sviluppo plenario dei popoli, della lotta contro ogni forma di razzismo e d'intolleranza, sulla promozione della conoscenza dei processi migratori, delle culture "altre", dell'educazione alla diversità, alla pace, allo sviluppo e alla mondialità, ecc.;

- d) contribuire alla nascita ed alla crescita del movimento sindacale nei Paesi in Sviluppo, nella convinzione che senza la partecipazione diretta dei lavoratori e delle loro organizzazioni, non è pensabile alcuna reale forma di sviluppo ed alcuna reale garanzia di democrazia.

3. Per il raggiungimento di questi obiettivi l'ISCOS Marche promuoverà e realizzerà:

- a) iniziative di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento della società italiana, in particolare dei giovani, dei lavoratori, degli studenti, degli insegnanti, degli immigrati, ecc., su tali problematiche attraverso pubblicazioni, periodici, news letter, audiovisivi, dossier ed altro, nonché mediante conferenze, assemblee, seminari, campagne, corsi di formazione, manifestazioni pubbliche ed altro, sottolineando in particolare modo il valore della solidarietà;
- b) corsi di orientamento, formazione e aggiornamento in Italia e nei Paesi in Sviluppo per cooperanti, volontari, studenti, insegnanti, operatori sociali, quadri, dirigenti sindacali, lavoratori, immigrati, ecc.. Tale attività, per la quale l'ISCOS Marche potrà avvalersi della collaborazione di altri enti, organizzazioni ed esperti, potrà riguardare qualsiasi settore: culturale, sociale, economico, tecnico-professionale, ecc.;
- c) analisi, ricerche, studi, pubblicazioni, ecc. sulle culture e sulle religioni dei popoli, sui paesi d'origine degli immigrati presenti in Italia, sui problemi dello sviluppo, della pace, dell'interdipendenza e della cooperazione internazionale, sui problemi dell'ambiente, sugli effetti della globalizzazione, sui processi migratori e sulle relative politiche dei paesi dell'UE, sui problemi dei lavoratori nelle realtà urbane e rurali dei Paesi in Sviluppo, sull'evoluzione delle loro organizzazioni in tali paesi e sui problemi degli specifici settori d'intervento, ecc.;
- d) analisi sull'aiuto allo sviluppo dell'Italia e degli altri paesi allo scopo di collaborare con le istituzioni nazionali ed internazionali per un rafforzamento ed un miglioramento di tale cooperazione;
- e) interventi di aiuto umanitario e di cooperazione nei Paesi in Sviluppo, in modo particolare attraverso la realizzazione di programmi nei settori della formazione professionale e sindacale, sulle tematiche del lavoro, dell'organizzazione cooperativa, dello sviluppo rurale integrato, della sicurezza e igiene del lavoro, delle tecnologie appropriate, dell'informazione, nonché programmi sanitari e socio-sanitari, per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, per la promozione e la tutela dei diritti umani e sindacali, ecc.;
- f) progettazione e realizzazione d'interventi di sviluppo socio-economico nei diversi settori, anche a partire da situazioni d'emergenza.

Articolo 4

Risorse economiche

1. L'ISCOS Marche trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- riserve da bilancio;
- donazioni e lasciti testamentari;
- quote sociali e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di istituzioni, enti ed organismi internazionali;
- introiti derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- introiti derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da sottoscrizioni;
- ogni altra elargizione consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio, che concorra ad incrementare l'attività sociale.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Direttore.
4. Il Consiglio stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'ISCOS Marche da parte di chi intenda aderirvi; fissa altresì la quota annuale d'iscrizione alla Associazione. L'adesione all'ISCOS Marche non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua d'iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'ISCOS Marche di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli per l'adesione e a quelli annuali. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi previsti per l'ammissione e per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. La quota d'iscrizione annuale non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
5. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
6. L'ISCOS Marche è obbligato a redigere apposito libro-giornale ed inventario ai sensi degli artt. 2216 e 2217 del codice civile e le altre scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali in relazione alle attività connesse.

Articolo 5

I Soci

1. I soci dell'ISCOS Marche si distinguono in:
 - a) soci ordinari;
 - b) soci sostenitori.
2. Sono soci ordinari, i segretari o altra persona delegata da parte delle Unioni Sindacali Regionale e Territoriali, delle Federazioni Regionali e Territoriali di categoria, degli Enti e delle Associazioni della CISL che sottoscrivono l'Atto Costitutivo e quelli che facciano richiesta di adesione e la cui domanda è accolta dal Consiglio. Sono soci ordinari di diritto i responsabili dei Comitati territoriali regionali e degli uffici di rappresentanza all'estero, istituiti dall'ISCOS Marche.
3. I soci sostenitori possono essere persone fisiche, giuridiche ed associazioni che ne fanno richiesta, e che accettano il presente statuto e si impegnano a collaborare al conseguimento degli obiettivi dell'ISCOS Marche. I soci sostenitori partecipano all'Assemblea con gli stessi diritti dei soci ordinari.
4. Nella richiesta di adesione gli aspiranti soci, ordinari e sostenitori, debbono dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.
5. L'ammissione dei soci, ordinari e sostenitori, viene deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio e decorre dalla data della relativa delibera.
6. I soci sono tenuti al versamento della quota di adesione e della quota annua d'iscrizione, la cui entità è stabilita dal Consiglio. La misura delle quote sociali può essere diversificata.
7. La qualità di socio si perde per:
 - recesso, comunicato per iscritto al Presidente;
 - decesso, se persona fisica;
 - fallimento o liquidazione, se persona giuridica;
 - per espulsione deliberata dal Consiglio a maggioranza semplice, per prolungata morosità o per gravi azioni contrarie alle finalità dell'ISCOS Marche ed alle norme del presente statuto.
8. Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

9. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e a prestare il lavoro preventivamente concordato per concorrere al conseguimento degli scopi dell'ISCOS Marche.

Articolo 6 **Gli Organi**

1. Gli organi dell'ISCOS Marche sono:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7 **L'Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti.
2. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da persona da lui delegata.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente e dal Consiglio, ogni qualvolta lo ritengano necessario.
5. In ogni caso la convocazione dell'Assemblea viene indetta dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (a mezzo lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti dell'ordine del giorno.
6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, con le modalità di cui al precedente comma 5, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
7. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
8. Ogni socio ha diritto ad un voto. Nel caso di impedimento a partecipare ogni socio ha diritto a delegare per iscritto un altro socio per farsi rappresentare. Ciascun socio non può in ogni caso essere portatore di più di una delega.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per le decisioni di cui al punto c) del successivo comma 10, per cui occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.
10. Spetta all'Assemblea:
 - a) deliberare sull'indirizzo generale di attività per il conseguimento degli scopi dell'ISCOS Marche;
 - b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo (o il rendiconto annuale) e le relative relazioni;
 - c) deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio;

- e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) approvare, su proposta del Consiglio, il Regolamento di attuazione dello statuto.

Articolo 8

Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Direttore e da un numero di consiglieri non inferiore a 4 (quattro). Esso ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni degli esperti, in relazione agli argomenti da trattare, iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari e quelli sostenitori.
3. Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento delle finalità dell'ISCOS Marche, secondo le direttive dell'Assemblea. In particolare il Consiglio:
 - a) nomina il Presidente ed il Direttore;
 - b) fissa l'ammontare delle quote associative per l'ammissione e annuali;
 - c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
 - d) delibera l'eventuale esclusione di soci;
 - e) esamina durante l'anno le situazioni contabili;
 - f) redige i bilanci preventivo e consuntivo (o il rendiconto annuale), sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) delibera sull'attività e la gestione dell'ISCOS Marche per quanto riguarda sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione, coerentemente con gli indirizzi generali di attività fissati dall'Assemblea;
 - h) assume il personale;
 - i) predispone la proposta del Regolamento di attuazione del presente statuto, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - j) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza;
 - k) delibera l'istituzione dei Comitati territoriali regionali e degli uffici di rappresentanza all'estero;
 - l) provvede ad ogni altro adempimento utile per il buon funzionamento dell'Associazione.
4. Il Consiglio si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
5. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o da un suo delegato, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, con preavviso di 7 (sette) giorni dalla data fissata, mediante comunicazione scritta (a mezzo lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
6. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.
7. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
8. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti è determinante quello di chi presiede. I verbali delle riunioni sono trascritti in un apposito libro e firmati da chi presiede.
9. Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento permanente o di morte di un consigliere, il Consiglio viene integrato dalla prima Assemblea dei soci convocata. In via transitoria, il mandato affidato al primo Consiglio - eletto dalla prima Assemblea ordinaria - decade in coincidenza del prossimo Congresso ordinario indetto dall'USR CISL Marche.

10. Allo scadere del mandato, il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione dei nuovi consiglieri.

Articolo 9

Il Presidente

1. Il Presidente dell'ISCOS Marche è nominato dal Consiglio.
2. Egli cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto dai precedenti articoli 7 - comma 6 e 8 - comma 6.
3. Il Presidente:
 - a) rappresenta legalmente l'ISCOS Marche;
 - b) ha la responsabilità dell'attività dell'ISCOS Marche per l'attuazione dei fini statutari e provvede a quanto necessario per il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - c) ha la firma sociale per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
 - d) cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;
 - e) convoca e presiede l'Assemblea;
 - f) convoca e presiede il Consiglio;
 - g) può delegare al Direttore i compiti di cui ai precedenti punti c), d), e), f);
 - h) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Articolo 10

Il Direttore

1. Il Direttore dell'ISCOS Marche è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Il Direttore coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - a) dirige l'Associazione e ne coordina gli uffici operativi per la razionale attuazione dei programmi e delle iniziative di rispettiva competenza;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
 - c) assicura all'ISCOS Marche le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente o di collaboratori esterni e ne dirige l'attività;
 - d) può essere delegato dal Presidente per i compiti di cui al precedente art. 9 - comma 3, punto g);
 - e) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio;
 - f) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - g) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - h) provvede alla conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - i) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - j) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
 - k) predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo (o il rendiconto annuale), sottoponendolo al Consiglio.

Articolo 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea anche tra persone esterne alla vita associativa dell'ISCOS Marche. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno e procede alla revisione dei conti, nonché all'esame del bilancio consuntivo (o del rendiconto annuale), prima della presentazione all'Assemblea, redigendone apposita relazione, scritta e firmata, che entra a far parte integrante del bilancio.
4. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
5. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Articolo 12

Durata e gratuità delle cariche e delle prestazioni

1. Tutte le cariche sociali (di consigliere, presidente, direttore e revisore dei conti) hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate. In via transitoria, tutte le cariche sociali elette dalla prima Assemblea ordinaria decadono in coincidenza del successivo Congresso ordinario indetto dall'USR CISL Marche.
2. Tutti gli incarichi e le funzioni svolte dai soci nell'ambito dell'attività dell'ISCOS Marche sono gratuite e svolte in spirito di solidarietà.

Articolo 13

Regolamento

1. Per il miglior funzionamento dell'Associazione l'ISCOS Marche dovrà dotarsi di un Regolamento di attuazione dello statuto. Detto Regolamento dovrà essere predisposto dal Consiglio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 14

Esercizio finanziario

1. L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo (o il rendiconto annuale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Dal bilancio consuntivo (o dal rendiconto annuale) devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. Il bilancio consuntivo (o il rendiconto annuale) deve essere trasmesso al collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea ed approvato entro 5 (cinque) mesi dal termine dell'esercizio.